

TORNI MANCIAPAN



Originale   
Copia conforme

COMUNE DI PALERMO

Mod.CDC01

Archivio Segreteria Generale

data ..... Cat .....

Fasc. .... Prot. n° .....

P.D.L. n° .....

O.D.G. n° .....

DELIBERAZIONE C.C.

n° .....

**OGGETTO: "PRUSST di Palermo - "Società, lavoro e ambiente per lo sviluppo delle reti urbane" - II avviso - Rettifica allegati delibera C.C. n.33/13 per la parte relativa all'intervento n.44 - Antigone Hotel - Mondello**

**Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità'**

**Servizio Urbanistica**

Proposta n° 01... Protocollo n° 30405  
del 14/01/2014

Alla Ragioneria Generale

Per il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li .....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Graziella Pitrolo)

**CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del .....

approvata

respinta

annotazioni: v.ultima pagina

VOTI: PALESI/SEGRETI

Immediatamente eseguibile

**RAGIONERIA GENERALE**

Pervenuto il \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Alla Segreteria Generale

IL DIRIGENTE

**SEGRETERIA GENERALE**

Prot. n° \_\_\_\_\_

E.p.c.:

Al Settore/Ufficio proponente

Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all'oggetto significando che la stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta dalle certificazioni apposte sul retro della stessa.

Li .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELIBERE**



COMUNE DI PALERMO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'
Servizio Urbanistica

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.
(Costituita da n° 4 fogli, oltre il presente, e da n° 8 allegati)

OGGETTO: "PRUSST di Palermo - "Società, lavoro e ambiente per lo sviluppo delle reti urbane" - II avviso - Rettifica allegati delibera C.C. n.33/13 per la parte relativa all'intervento n.44 - Antigone Hotel - Mondello

PROPONENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Graziella Pitrolo)
IL DIRIGENTE COORDINATORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ (Dott.ssa Paola Di Trapani)
g.pitrolo@urb.comune.palermo.it
p.ditrapani@comune.palermo.it
Li. 12 DIC. 2013

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art. 4, comma 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n° 198/2013)
[X] VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto, e dell'azione amministrativa
[ ] VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
IL DIRIGENTE COORDINATORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ (Dott.ssa Paola Di Trapani)
VISTO
IL DIRIGENTE COORDINATORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ (Dott.ssa Paola Di Trapani)
p.ditrapani@comune.palermo.it
p.ditrapani@comune.palermo.it
DATA 12 DIC. 2013

VISTO: L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'
Ing. Tullio Giuffrè
DATA 14 GEN 2014

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)
[ ] VISTO: si esprime parere favorevole
[ ] VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
[ ] Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata
IL RAGIONIERE GENERALE
DATA

Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal Segretario Generale:
[ ] osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. del
Parere di regolarità tecnica confermato SI [ ] NO [ ]
{ [ ] Gs nota mail prot. n° del [ ] Gs nota mail prot. n° del
[ ] Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n°..... del .....
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità Servizio urbanistica, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

**OGGETTO: “PRUSST di Palermo – “Società, lavoro e ambiente per lo sviluppo delle reti urbane” – II avviso - Rettifica allegati delibera C.C. n.33/13 per la parte relativa all'intervento n.44 – Antigone Hotel – Mondello**

## II DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

1. - Il Consiglio Comunale - con deliberazione n.33 del 2 maggio 2013 avente per oggetto “PRUSST di Palermo - Selezione e Localizzazione di nuove proposte presentate a seguito dell'avviso del 20/08/2006 per il reperimento di nuove iniziative private” - nell'individuare le proposte ritenute meritevoli di essere inserite nei PRUSST, ha contestualmente ritenuto non accoglibile quella formulata dalla ditta Antigone s.r.l., titolare della proposta progettuale n.44 “Antigone Hotel – Mondello”;
2. - La Antigone s.r.l., con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia notificato in data 2 luglio 2013 ed iscritto al n.1314/2013 (ALL.1), ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia:
  - della delibera n. 33 del 2/5/2013 nella parte in cui non è stata ammessa la proposta (ALL. 2);
  - della tabella “D” allegata alla medesima delibera (ALL. 3), nella parte in cui il Consiglio Comunale di Palermo, ha ritenuto di non ammettere la proposta avanzata dalla Antigone s.r.l. – scheda d'intervento n. 44 pur classificata in “A” quanto al primo fattore e “C” quanto al secondo fattore, con la seguente nota “realizza una nuova edificazione in zona monumentale A1”;
  - della scheda ricognitiva n. 44 redatta dal Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità del Comune di Palermo (ALL. 4), allegata alla stessa delibera e relativa alla proposta della Società ricorrente nella parte in cui si ritiene l'intervento, pur coerente con le politiche del PRUSST, tuttavia irrealizzabile per l'asserita esistenza di un vincolo ex legge n. 1089/39;
3. - La Società ha impugnato il provvedimento, censurandolo sotto due profili. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha evidenziato un difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che sull'area non sia operante alcun vincolo, in quanto il vincolo riportato nella scheda è stato annullato con sentenza del TAR n. 376/08 del 27/03/2008. Ritiene pertanto che l'errata informazione abbia condizionato l'operato del Consiglio Comunale, inducendolo a deliberare il respingimento della propria proposta. Col secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione del D.M. 1169 dell'8.10.1998 modificato dal D.M. 28 maggio 1999, sul presupposto che la circostanza che l'immobile de qua fosse ubicato in Zona A1 non costituirebbe un ostacolo all'accoglimento della proposta.
4. - Il T.A.R., con ordinanza n.507/2013 del 24 luglio 2013 (ALL. 5), ha accolto l'istanza cautelare ed ha fissato per la trattazione del merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di aprile 2014.

**RILEVATO** che:

1. - L'area oggetto della proposta ricade nella borgata Partanna Mondello ed è limitrofa alla villa Partanna, costituendone parte integrante in quanto area residuale dell'agro di pertinenza, da cui il vincolo monumentale imposto con D.D.S n 1398 del 12/08/2011 (all. 6), ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 42/04 recante il Codice dei Beni culturale e del paesaggio. Tale vincolo vieta, tassativamente, ogni danneggiamento, modifica o uso incompatibile al carattere storico, artistico, architettonico e subordina ogni intervento edilizio di demolizione, modifica o restauro, all'art. 21 del D.Lgs., non annoverando tra gli interventi autorizzabili la nuova edificazione.

2. - Per mero errore materiale pertanto nella compilazione della tabella D “fattori e parametri di sostenibilità ambientale” allegata alla delibera n.33/2013, in corrispondenza del parametro vincoli operanti è stata posta una A (assenza di vincoli); che si tratti di un errore materiale è ancor più evidente se si considera il fatto che sull’area insistono altri due vincoli, riportati nella scheda istruttoria n. 44, la presenza di qanat ed il vincolo paesaggistico ex L.1497/39.

3. - Per mero errore materiale inoltre nella scheda istruttoria dell’intervento n. 44 è stato riportato il vincolo ex 1089/39 decaduto invece del vincolo attualmente operante e vigente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 42/04

**RITENUTO** che:

1. - E’ necessario, e comunque opportuno, rettificare gli errori materiali presenti nella delibera n. 33/2013 che hanno indotto il TAR a concedere la sospensiva, anche al fine di illustrare la correttezza dell’operato degli uffici e delle conseguenti decisioni consiliari e consentire una migliore difesa del provvedimento, sostanziata da riferimenti certi, nel giudizio davanti al TAR.

2. - E’ necessario, e comunque opportuno, modificare la Tabella “D” allegata alla delibera n. 33/2013, nella parte che riguarda l’intervento n. 44, apponendo una “C” nella finca che riguarda la presenza di vincoli; (ALL. 6)

3. - E’ altresì necessario modificare la scheda n. 44, apportando una parziale modifica della stessa nello spazio dedicato ai vincoli operanti, sostituendo al vincolo ex Legge 1089 del 1939 imposto con Dec. N. 5207/93 quello imposto dal D.D.S n 1398 del 12/08/2011 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 42/04 (ALL. 7);

4. - Occorre prendere atto che le modifiche apportate agli allegati non modificano il dispositivo della delibera n. 33/2013, che enumera gli interventi ritenuti idonei per l’intento del PRUSST tra i quali non può essere inserito l’intervento n. 44, proposto dalla Antigone s.r.l., in quanto propone nuova edificazione in area soggetta a vincolo monumentale di inedificabilità ex art. 20 del D.Lgs. n. 42/04 giusto D.D.S n 1398 del 12/08/2011

**CONSIDERATO** che:

1. - Il D. Lgs 42 del 2004 Codice dei BB.CC e paesaggistici abroga e sostituisce la Legge 1089 del 1939 e tutte quelle che riguardano tematiche affini, ma non trasforma la natura del vincolo monumentale imposto da quella legge;

2. - Ne consegue che, sebbene tale vincolo sia stato riportato con riferimenti errati, l’area è attualmente inibita all’edificazione. Pertanto la proposta della ditta Antigone s.p.a non poteva essere inclusa tra le proposte selezionate all’interno del PRUSST in quanto prevede la realizzazione di una struttura alberghiera all’interno dell’area sottoposta al vincolo in questione.

3. - E’ stata notificata in data 22/11/2013 la comunicazione di avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.8 e segg. L.R.10/91 e s.m.i., alla ditta interessata dal presente provvedimento, che entro i termini stabiliti dal suddetto avviso non ha presentato memorie, scritte e documenti pertinenti lo stesso procedimento. (ALL. 8)

**VISTI:**

- la Delibera di C.C. n. 33/2013 avente come oggetto “
- la Legge 1089/39;
- il D.Lgs. n. 42/04 art. 20;
- il D.D.S n 1398 del 12/08/2011;
- il D.M. n. 1169 del 8/10/1998.


## PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati:

1. **prendere atto** delle rettifiche apportate alla tabella "D", allegato 8 della delibera n. 33, per la parte che riguarda la classificazione dell'intervento n. 44 riguardo la colonna "vincoli operanti" da lettera "A" a lettera "C" e la colonna "note" da "L'intervento realizza nuova edificazione in zona monumentale A1" a "L'intervento realizza nuova edificazione in zona sottoposta a vincolo monumentale imposto con D.D.S n 1398 del 12/08/2011" (ALL. 6)
2. **prendere atto** delle modifiche apportate alla scheda istruttoria n. 44 nella parte che riguarda in particolare:
  - al punto 1. dati generali/descrizione degli interventi e finalità, aggiungere la dicitura "Il TAR con sentenza del 27/03/2008 ha accolto il ricorso della Società. Successivamente, con D.D.S. n. 1398 del 12/08/2011, è stato imposto sull'area un nuovo vincolo monumentale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/04 che attualmente è operante"
  - al punto 2. dati urbanistici/destinazione urbanistica dell'area, sostituire la dicitura "tutto in A1 - l'area è vincolata ai sensi della L. 1089/39 di cui al Dec. N. 5207 del 9/2/93 (villa Partanna) (in verde storico). Vincoli: area interessata da qanat - vincolo paesaggistico ex L 1497/39 " con la dicitura "tutto in A1 e verde storico. Vincoli: vincolo monumentale imposto sull'area con D.D.S n 1398 del 12/08/2011 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/04 - area interessata da qanat - vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04"
  - al punto 4. Dati di valutazione/Valutazione della compatibilità rispetto al P.R.G., sostituire la dicitura "l'area è soggetta al vincolo della L.1089/39 che la rende inedificabile e di conseguenza l'intervento risulta irrealizzabile" con la dicitura "l'area è soggetta al vincolo monumentale imposto con D.D.S n 1398 del 12/08/2011 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/04 che la rende inedificabile" (ALL. 7);
3. **confermare il dispositivo della delibera n. 33/2013** reiterando l'esclusione dell'intervento 44 "Antigone Hotel - Mondello" dalle proposte inserite nel PRUSST, in quanto l'area è gravata da vincoli di inedificabilità assoluta ex art. 20 del D.Lgs. 42/04 giusto D.D.S n 1398 del 12/08/2011.

Dare atto che dall'adozione del presente atto deliberativo non sorgono a carico del bilancio né una maggiore spesa né una minore entrata, onde, ai sensi dell'art. 12 della L.R.S. n. 30/2000 e succ. mod. e int., non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile.

**IL DIRIGENTE COORDINATORE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE E MOBILITA'**  
(Dott.ssa Paola Di Trapani)

  
\_\_\_\_\_

Il Dirigente responsabile del Servizio Urbanistica esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

**IL DIRIGENTE COORDINATORE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE E MOBILITA'**  
(Dott.ssa Paola Di Trapani)

Il Dirigente Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

**IL DIRIGENTE COORDINATORE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE E MOBILITA'**  
(Dott.ssa Paola Di Trapani)

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

l'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità  
Ing. Fulvio Giuffè

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Dirigente responsabile di Ragioneria

## *Estratto di deliberazione di Consiglio Comunale*

---

Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità

Servizio proponente Urbanistica

Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(la numerazione sarà apposta dall'Ufficio Delibere una volta approvato il provvedimento)

Oggetto: **“PRUSST di Palermo – “Società, lavoro e ambiente per lo sviluppo delle reti urbane”  
– Il avviso - Rettifica allegati delibera C.C. n.33/13 per la parte relativa all'intervento n.44 –  
Antigone Hotel – Mondello**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Omissis*

### **DELIBERA**

- prendere atto** delle rettifiche apportate alla tabella “D”, allegato 8 della delibera n. 33, per la parte che riguarda la classificazione dell'intervento n. 44 riguardo la colonna “vincoli operanti” da lettera “A” a lettera “C” e la colonna “note” da “L'intervento realizza nuova edificazione in zona monumentale A1” a “L'intervento realizza nuova edificazione in zona sottoposta a vincolo monumentale imposto con D.D.S n 1398 del 12/08/2011” (ALL. 6)
- prendere atto** delle modifiche apportate alla scheda istruttoria n. 44 nella parte che riguarda in particolare:
  - al punto 1. dati generali/descrizione degli interventi e finalità, aggiungere la dicitura “Il TAR con sentenza del 27/03/2008 ha accolto il ricorso della Società. Successivamente, con D.D.S. n. 1398 del 12/08/2011, è stato imposto sull'area un nuovo vincolo monumentale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/04 che attualmente è operante”
  - al punto 2. dati urbanistici/destinazione urbanistica dell'area, sostituire la dicitura “tutto in A1 – l'area è vincolata ai sensi della L. 1089/39 di cui al Dec. N. 5207 del 9/2/93 (villa Partanna) (in verde storico). Vincoli: area interessata da qanat – vincolo paesaggistico ex L 1497/39 “ con la dicitura “tutto in A1 e verde storico. Vincoli: vincolo monumentale imposto sull'area con D.D.S n 1398 del 12/08/2011 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/04 - area interessata da qanat – vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04”
  - al punto 4. Dati di valutazione/Valutazione della compatibilità rispetto al P.R.G., sostituire la dicitura “l'area è soggetta al vincolo della L.1089/39 che la rende inedificabile e di conseguenza l'intervento risulta irrealizzabile” con la dicitura “l'area è soggetta al vincolo monumentale imposto con D.D.S n 1398 del 12/08/2011 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/04 che la rende inedificabile” (ALL. 7);
- confermare il dispositivo della delibera n. 33/2013** reiterando l'esclusione dell'intervento 44 “Antigone Hotel – Mondello” dalle proposte inserite nel PRUSST, in quanto l'area è gravata da vincoli di inedificabilità assoluta ex art. 20 del D.Lgs. 42/04 giusto D.D.S n 1398 del 12/08/2011.


DELIBERAZIONE DI C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: “PRUSST di Palermo – “Società, lavoro e ambiente per lo sviluppo delle reti urbane” – II avviso - Rettifica allegati delibera C.C. n.33/13 per la parte relativa all'intervento n.44 – Antigone Hotel – Mondello

\*\*\*\*\*

- **Allegato 1:** Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia presentato dalla Ditta Antigone s.r.l., notificato in data 2 luglio 2013 ed iscritto al n.1314/2013;
- **Allegato 2:** Delibera di C.C. n. 33 del 2/05/2013;
- **Allegato 3:** tabella “D” (Fattori e Parametri di compatibilità e sostenibilità degli interventi) – allegato 8 alla delibera di C.C. n.33/2013;
- **Allegato 4:** Scheda Intervento n. 44 – allegata alla delibera di C.C. n. 33 del 2/05/2013;
- **Allegato 5:** Ordinanza del T.A.R. n.507/2013 del 24 luglio 2013;
- **Allegato 6:** tabella “D” (Fattori e Parametri di compatibilità e sostenibilità degli interventi) – allegata alla proposta di delibera n.33 del2/05/2013;
- **Allegato 7:** scheda Intervento n. 44 – allegata alla proposta di delibera n.33 del 2/05/2013.
- **Allegato 8:** Comunicazione avviso di avvio del Procedimento ai sensi dell’art.8 e segg. L.R.10/91 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Graziella Pitrolo)





ALL. 1

AUU  
SU  
UR. Per. C

Racc. Post,  
- 2 LUG 2013

Allegato alla proposta di delibera  
n. 01 del 14/01/2014  
Il Responsabile del Procedimento



**STUDIO IMMORDINO**  
Avv. GIOVANNI IMMORDINO  
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO  
PATROCINANTI IN CASSAZIONE  
Avv. GIUSEPPE NICASTRO  
Via Libertà, 171  
Tel.091.34.88.88; fax 091.34.88.11  
90143 - PALERMO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**  
**REGIONALE PER LA SICILIA**

**PALERMO**

**COPIA**

**RICORSO**

della **ANTIGONE s.r.l.**, cod. fisc. e P.IVA n. 03545910824,  
con sede in Palermo, Via Antigone n. 40, in persona  
dell'Amministratore unico, Sig. Giulio Vicari, elettivamente  
domiciliato in Palermo, Viale Libertà, 171 presso lo studio  
dell'Avv. Giovanni Immordino, giovanniimmordino@pec.it,  
fax 091348811, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e  
disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Immordino,  
giuseppeimmordino@pec.it, fax 091348811, per mandato a  
margine del presente atto

**CONTRO**

il **COMUNE DI PALERMO**, in persona del Sindaco *pro-tempore*;

**E NEI CONFRONTI DI**

il **RESIDENCE VIVAI GITTO di Antonio e Nicolò Gitto**, in  
persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

**PER L'ANNULLAMENTO**

- della deliberazione n. 33 del 2.5.2013 del Consiglio Comunale  
avente ad oggetto "Selezione e localizzazione di nuove proposte  
presentate a seguito dell'avviso del 20.8.2006 per il  
reperimento di nuove iniziative private" **nella parte in cui non**  
**è stata ammessa la proposta della ricorrente;**

Nella mia qualità, delego gli  
Avv.ti Giovanni Immordino e  
Giuseppe Immordino a  
sottoscrivere il presente  
ricorso ed eventuali motivi  
aggiunti ed a rappresentarmi e  
difendermi, congiuntamente e  
disgiuntamente, nel presente  
giudizio, conferendo loro  
ogni e più ampio potere di  
legge ed eleggendo domicilio  
presso il loro studio in  
Palermo, Via Libertà 171.  
Infine, dichiaro di avere  
ricevuto rituale informativa  
sul trattamento dei dati  
conferiti ai sensi e per gli  
effetti del d.lgs. 196/2003 e di  
avere prestato il mio  
incondizionato consenso al  
trattamento dei dati anche di  
natura sensibile o giudiziaria.

F.to Vicari Giulio n.g.

Vera la firma

F.to Giovanni Immordino

GASA COMUNALE  
02 LUG 2013  
AREG n. 56-1789

- della tabella "D All. 8" alla medesima delibera nella parte in cui il Consiglio comunale di Palermo ha ritenuto di non ammettere la proposta avanzata dalla Antigone srl – scheda di intervento n. 44 **pur classificata in "A"** quanto al primo fattore e "C" quanto secondo fattore, con la seguente nota "*realizza una nuova edificazione in zona monumentale A1*".
- della Scheda Ricognitoria n. 44 redatta dal Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità del Comune di Palermo e allegata [All.6b)] alla deliberazione n. 33 del 2.5.2013 e relativa alla proposta della società ricorrente nella parte in cui si ritiene l'intervento, pur coerente con le politiche PRUSST, **tuttavia irrealizzabile per l'asserita esistenza di un vincolo ex lege n. 1089/39;**
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

#### FATTO

A) La Antigone srl è proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Palermo, in località Partanna Mondello, con accesso da Via Antigone, catastata al N.C.T. al foglio 4/b, part. 2095 di are 67,77, part. 2096 di are 23,00, part. 2097 di are 32,78 part. 85 di are 13,41, per complessivi mq.13.696, incolto ed inedificato.

L'immobile è pervenuto alla Antigone S.r.l. con atto d'acquisto in Notaio Luigi Lunetta in Palermo, in data 14/07/1987.

Il suddetto terreno è ubicato nei pressi del complesso immobiliare denominata "Villa Partanna" con accesso da Via Asilo Infantile n. 24 e Via Castelforte n. 126.

B) Con provvedimento del 3.2.1993 n.5207 l'Assessorato

Regionale ai Beni Culturali e Ambientali apponeva sul terreno di proprietà della Società ricorrente un vincolo “indiretto” ex art. 21 della L. 1.6.1939 n.1089 a salvaguardia della “Villa Partanna”.

C) Con ricorso iscritto al n.4124/93 del TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, la Antigone srl impugnava il suddetto provvedimento deducendone la illegittimità sia quanto all’osservanza delle garanzie procedurali, sia quanto alla assenza dei presupposti.

D) Con sentenza n. 376/08 del 27.3.2008, codesto Ecc.mo TAR Sez. I accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato.

E) Al fine di valorizzare il suddetto terreno, *medio tempore*, Antigone s.r.l. presentava un progetto per la realizzazione di un complesso turistico - alberghiero sulla Via Antigone a seguito dell’Avviso II del 2006 del Comune di Palermo - Servizio Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità relativamente al “*Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio società, lavoro e ambiente per lo sviluppo delle reti urbane*”.

F) L’Ufficio PRUSST elaborava, per ciascun dei 111 progetti presentati, una scheda intervento con le valutazioni di compatibilità con il PRG e di ammissibilità e sostenibilità dell’intervento.

Per il progetto della ricorrente veniva elaborata la scheda di intervento n. 44 con la quale l’ufficio istruttore riteneva di esprimere parere favorevole come risulta dall’Allegato alla

**Proposta di delibera n. 18 del 31.7.2008 (che si allega).**

*Nella suddetta scheda si legge “a seguito di richiesta di integrazione del servizio del 02.10.07 n. 627705 il proponente ha integrato la proposta con nota del 7.12.2007 n. 792707 e successiva nota del 14.7.2008 n. 495594 ha rielaborato il progetto, del che è stata redatta la seguente scheda” con i seguenti “Dati generali: 1) Descrizione degli interventi e finalità: realizzazione di un complesso turistico – alberghiero, formato da un corpo di fabbrica a “L”, leggermente curvilineo, posto in posizione marginale rispetto al lotto ed in allineamento alle due vie Antigone e Posta di mare. Il corpo di fabbrica si compone di due piani ft e un piano cantinato destinato per convegni, ricevimenti e ristorazione; la struttura prevede la realizzazione di un totale di 69 camere doppie, hall, ristorante, sale multifunzionali, sala convegni....”.*

In altri termini, nella suddetta scheda veniva dato atto della presentazione da parte della Antigone srl della nota del 14.7.2008 con la quale, peraltro, veniva allegata la sopra indicata sentenza di codesto Ecc.mo TAR n.376/2008 di annullamento del vincolo.

Allegata alla scheda di intervento, il Settore Urbanistica ed Edilizia esprimeva il parere conclusivo di ammissibilità.

Nel suddetto parere venivano pure indicate alcune prescrizioni “favorevole a condizione che venga mantenuta l’altezza prevista dal progetto di n. 7,5 e che siano previste massimo due elevazioni fuori terra. Le opere edili dovranno essere contenute in una densità max di 0,75 mc/mq con rapporto di copertura

*max del 15%. È necessario che vengano realizzate e cedute le due vie previste dal PRG Antigone e Porta di mare, eliminando totalmente gli attuali restringimenti che ne caratterizzano, compresa la demolizione a cura e spese del proponente dei fabbricati che attualmente ostacolano il collegamento tra i due tratti di Via Porta di Mare e la realizzazione a cura e spese del proponente della Via Antigone nella zona antistante l'albergo secondo la sezione prevista nel PRG. Dovranno inoltre essere realizzate le reti dei sottoservizi relative a tali vie. Le aree di standards devono essere concentrate su via Antigone mentre il parcheggio pertinenziale alberato va posto con ingresso dalla Via Porta di Mare”.*

In altri termini, veniva evidenziata la finalità di turismo verde recettivo ed il miglioramento della viabilità del progetto presentato della Antigone e la sua piena compatibilità con le finalità del Prusst.

**G)** Trascorsi cinque anni di inerte silenzio da tale favorevole istruttoria, la ricorrente, che ad oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione, apprendeva dalla stampa che il Comune con il provvedimento impugnato, aveva elaborato una nuova Scheda di Intervento n. 44” , allegata alla delibera n. 33 del 2.5.2013, con la quale aveva ritenuto non ammissibile il progetto della ricorrente in quanto ***“l’area è soggetta al vincolo della L. 1089/39 che la rende inedificabile e di conseguenza l’intervento risulta irrealizzabile”.***

In altri termini, ostativa alla valutazione di compatibilità veniva ritenuta esclusivamente l’esistenza del vincolo *“ai sensi della l.*

1089/39 di cui al dec.n.5207 del 9/2/1993 (Villa Partanna) (in verde storico)”, come si legge a pag. 2 della scheda.

Sennonché, come sopra evidenziato, tale vincolo era stato annullato con sentenza n. 376/2008 Sez. I, ignorata del tutto dal Comune di Palermo nella nuova istruttoria. E ciò si rileva anche dall’epigrafe della nuova scheda di intervento nella quale non si fa cenno, come risulta, pacificamente, nella precedente scheda di intervento, alla “*nota del 14.7.2008 n. 495594*” con la quale era stata trasmessa la sentenza di codesto Ecc.mo TAR di annullamento del vincolo.

Anche la descrizione degli interventi e finalità indicati nella nuova scheda di intervento, allegata alla deliberazione oggi impugnata tradisce il mancato aggiornamento della stessa con le modifiche comunicate con la nota del 14/7/2008, in quanto fa riferimento ad un “*complesso edilizio formato da due corpi, uno di maggiori dimensioni per l’albero e servizi annessi (di tre piani ft e due cantinati), l’altro (di due piani ft e due cantinati) destinato per convegni, ricevimenti e ristorazione; per un totale di 100 camere doppie, parcheggio al secondo piano interrato. All’esterno è prevista una piscina e aree a verde.*

H) A nulla valevano le richieste bonariamente avanzate dalla ricorrente per ottenere l’ammissione anche con riserva tra le proposte selezionate, dato l’evidente errore materiale.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

### DIRITTO

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.3 E 21 OCTIES PRIMO COMMA DELLA LEGGE 7/8/1990 N. 241. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo in quanto adottato sulla base di un presupposto del quale risulta documentata l'inesistenza.

Invero, il Comune ha escluso il progetto della ricorrente dalla "selezione e localizzazione di proposte di adesione al PRUSSTT promosso in attuazione del Decreto del Ministero dei LL.PP. n.1169 dell'8/10/1998 di cui al secondo AVVISO pubblicato il 20/8/2006", perché "l'area è soggetta al vincolo della L. 1089/39 che la rende inedificabile e di conseguenza l'intervento risulta irrealizzabile".

Il vincolo che impedirebbe l'edificazione e quindi l'ammissibilità del progetto è quello "ai sensi della l. 1089/39 di cui al dec.n.5207 del 9/2/1993 (Villa Partanna) (in verde storico)", come si legge a pag. 2 della scheda.

Sennonché, detto vincolo, come comunicato dalla Antigone S.r.l. al Comune di Palermo con nota del 14/7/2008, è stato annullato con la sentenza n. 376/08 del 27.3.2008 di codesto Ecc.mo TAR.

Peraltro, del contenuto della suddetta sentenza il Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità Servizio Urbanistica Polo Tecnico era ben consapevole tanto che nella scheda di intervento n.44, cioè quello relativo alla ricorrente, allegato alla

delibera di C.C. n.18 del 31/7/2008, si fa espresso richiamo nell'epigrafe alla circostanza che "il proponente ha integrato la proposta...e successiva nota del 14 luglio 2008 n.495594".

Sicché, è evidente come l'Ufficio istruttore, compulsato dagli organi di governo dell'Ente ad ammannire per l'ennesima volta la documentazione da allegare alla nuova delibera di selezione e localizzazione delle proposte, abbia scambiato le schede di intervento n. 44 da ricopiare, riesumando quella vecchia antecedente alla comunicazione del 14/7/2008 n.495594.

In altri termini, il progetto della ricorrente è stato escluso non per una rinnovata valutazione dei presupposti, ma per una grave amnesia nella fase istruttoria che ha finito con il resuscitare un vincolo ormai sepolto della sentenza di codesto Ecc.mo TAR n.376/08, non appellata e passata in autorità di cosa giudicata.

Ora, è pacifico che *"è affetto dal vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti il provvedimento di vincolo che si fonda su presupposti in parte palesemente inesistenti (nella specie, venuti meno da anni)"* (T.A.R. Abruzzo Pescara, 20-04-1990, n. 333).

Pertanto, *"il provvedimento impugnato risulta, pertanto, così come dedotto dai ricorrenti, illegittimo in quanto fondato su un presupposto erroneo"* (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent. 12/06/2013, n. 964) o comunque *"illegittima in quanto fondata su un presupposto inesistente (natura demaniale della strada in esame)"* (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 08/03/2013, n. 395).

## 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL



**D.M.1169 DELL'8/10/1998 MODIFICATO DAL D.M. 28  
MAGGIO 1999.**

Pur essendo il superiore rilievo troncante, va, per mero scrupolo, evidenziato che nessun rilievo ostativo poteva avere la circostanza che l'immobile de qua fosse ubicato in Zona A1. Ed invero, intanto, la suddetta destinazione urbanistica è conseguenza del vincolo di cui alla legge 1089/39 che codesto Ecc.mo TAR ha annullato.

**Inoltre, tanto nella scheda di intervento allegata alla delibera oggi impugnata che a quella del 31/7/2008, tale circostanza non viene considerata di per sé ostativa, data la natura di strumento di programmazione e pianificazione anche in deroga ai PRG del PRUSST (il Programma con il quale il Comune di Palermo ha aderito al bando ministeriale, denominato "Società, lavoro e Ambiente per lo sviluppo delle reti urbane", è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 228 del 1999, dal Ministero dei LL.PP: con decreto ministeriale n.591 del 19 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.136 del 13 giugno 2000 e infine reso operativo con la sottoscrizione di un Accordo Quadro in data 31 maggio 2002 è stato reintegrato il programma con nuovi interventi con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 5-02-2006 e con avviso pubblicato il 20/08/06, in relazione al quale la ricorrente ha presentato il progetto non ammesso con i provvedimenti impugnati).**

Ed invero, nell'ambito del PRUSST (Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio) **strumento di pianificazione** che si propone, attraverso un modello flessibile basato sulla concertazione fra pubblico e privato, di dotare il territorio di nuove infrastrutture, servizi, opere di pubblica utilità ed insediamenti produttivi in grado di

stimolare processi di sviluppo economico (TAR PA Sez. II 5/2/2010 n.1568; Cons. di Stato, sez.VI, 10.3.2011, n.1534, 27.1.2007, n.247; TAR Lazio, sez.III, n.11033/2002), si possono realizzare opere anche in variante alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici (cfr.D.M. n. 1169 del 8 ottobre 1998, modificato dal D.M. 28 maggio 1999).

La concessione di tali varianti da parte degli enti pubblici comporta, a carico dei privati, il pagamento di oneri aggiuntivi, oltre a quelli ordinari che derivano dall'utilizzo del suolo pubblico.

In tale prospettiva, i soggetti privati sono abilitati a presentare proposte al soggetto promotore del programma, che comprendano almeno un terzo dell'investimento complessivo di cui al singolo programma, e concorrere per una quota parte significativa anche al finanziamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico, il che giustifica la specifica natura "speciale" dei detti programmi rispetto all'ordinaria disciplina di programmazione e gestione del territorio (TAR Abruzzo l'Aquila Sez.I 30 aprile 2012 n.303).

Ora, se questa è la disciplina di favore e la ratio del PRUSST non si comprende per quale ragione con la delibera n.33 del 2/5/2013 impugnata il Comune, peraltro in contraddizione con le precedenti statuizioni e con la stessa scheda di intervento assunta a presupposto, abbia, improvvisamente ed immotivatamente, ritenuto incompatibile ed inammissibile il progetto della ricorrente per la sola circostanza che lo stesso

ricada in zona A1.

È vero che nella stessa parte narrativa del provvedimento viene chiarito che *“sono da ritenere non compatibili con gli obiettivi di sostenibilità del programma le proposte di intervento che presentano vincoli di inedificabilità e incompatibilità urbanistica e non sostenibilità”*, **ma è anche vero che, come viene immediatamente dopo precisato, “pertanto, si ritengono non accoglibili le richieste di adesione che propongono interventi che rientrano nei parametri “C” dei fattori “Vincoli operanti” e “C” “Compatibilità urbanistica”.**

In altri termini, non si sono ritenuti accoglibili i progetti classificati con la lettera “C” per entrambi i fattori e non per un solo degli stessi.

E l'intervento della ricorrente, come risulta dalla tabella D All. 8 allegata alla delibera non viene classificato in “C” e “C”, **ma “A per il primo fattore e “C” per il secondo, sicché andava ammesso.**

Ma la prova provata dell'irrilevanza della previsione in A1 del PRG, è data dallo scrutinio della proposta “n. 59” classificata con le lettere “B” e “C” quanto ai due fattori di valutazione, e recante l'identica nota posta a margine della proposta della ricorrente *“L'intervento realizza nuova edilizia in zona monumentale A1”*.

Ebbene detta proposta, alla quale è stata attribuita addirittura una classificazione peggiore di quella della ricorrente quanto agli indici di compatibilità (“B” e C in luogo di “A” e “C”), e pur *“realizzando nuova edilizia in zona monumentale A1”*, è

**stata accolta e figura tra i 47 interventi ammessi.**

Analogamente, la proposta n.75 classifica in “A” e “C” è stato ammesso.

Allo stesso modo il progetto n.82 classificato con “B” e “C” è stato ammesso.

In altri termini, la destinazione in A1 dell’immobile sul quale realizzare il progetto della ricorrente non poteva giammai costituire di per sé ostacolo per l’ammissibilità dell’intervento sia in forza dei criteri adottati dal Comune con la deliberazione impugnata, sia per l’applicazione pratica degli stessi criteri, come risulta dall’ammissione dei progetti contrassegnati dai nn.59, 75 e 82.

Del resto, come si legge nella stessa delibera impugnata (pag. 4 della proposta) **“le localizzazioni di tutti gli interventi privati previsti in difformità allo strumento urbanistico vigente saranno operanti soltanto dopo l’acquisizione dei pareri di legge sul progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, compreso il parere dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale e comunque sono subordinate alla realizzazione dell’intervento per il quale è stata presentata l’istanza; in caso contrario decadono”**.

In altri termini, la eventuale difformità del progetto rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente avrebbe comportato l’apposizione di una condizione di efficacia alla localizzazione effettuata con la delibera di approvazione (al fine di consentire “l’acquisizione dei pareri di legge sul progetto

*definitivo in sede di conferenza di servizi, compreso il parere dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale") e non impedire "tout court" l'ammissione dell'intervento.*

È evidente, dunque, anche sotto detto profilo l'illegittimità del provvedimento impugnato in contrasto con le finalità del piano e con gli stessi criteri elaborati ed applicati nella deliberazione impugnata.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Come risulta dall'evidente errore materiale in cui è incorso il Comune, il ricorso risulta assistito dal prescritto *fumus*.

Quanto al danno, lo stesso è grave ed irreparabile.

Invero, l'esecuzione del provvedimento di esclusione del progetto della ricorrente statuito con la pronuncia impugnata, **estrometterebbe definitivamente la Antigone S.r.l. dall'accesso al Prusst della città di Palermo.**

Peraltro, poiché l'iter per il perfezionamento dei Prusst prevede successivi passaggi approvativi da parte del Ministero nonché adempimenti previsti dal decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 169 (quali la sottoscrizione di atto di impegno a realizzare l'intervento e all'attivazione di una polizza fideiussoria pari al 2% dell'importo dell'intervento, da mantenere operante fino alla conclusione dell'intervento), è evidente l'estrema urgenza di pervenire all'ammissione anche con riserva del progetto della ricorrente, facendo salvo il potere del Comune e delle successive conferenza di servizi di riesaminare il progetto.

**Se si pensa che dei 47 progetti ammessi molti sono stati**

**rinunciati dagli interessati** (in pratica ne sono stati confermati soltanto n.23), con conseguente rischio dell'insufficienza dei progetti privati a garantire la proporzione con quelli pubblici (*"il mancato rispetto del rapporto finanziario due a uno tra gli interventi pubblici e privati inseriti nel Programma determinerebbe, conseguentemente, una modifica dei parametri qualitativi del Programma stesso con il rischio di incorrere in quanto previsto dall'art.3 comma 5 del D.M. n. 1169 del 08/10/1998 che comporta: "la revoca del finanziamento concesso ove sia accertata una variazione in diminuzione maggiore del 10% dell'indicatore di cui alla lettera a) del comma precedente"*) e perdita dell'intero finanziamento, **corrisponde anche interesse pubblico del Comune di Palermo e dei suoi cittadini l'ammissione con riserva del progetto presentato dalla ricorrente.**


Oltretutto, il progetto della Antigone S.r.l. oltre a garantire, in una zona deserta ed incolta, la viabilità della Vie Porta di Mare e Antigone, consentirebbe la realizzazione a Palermo una pregevole struttura verde – recettiva, occasione di sviluppo e turismo, e di conseguente incremento occupazionale in periodo di grave crisi qual è quello attuale.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

**VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.**

previa sospensione dell'esecuzione, annullare i provvedimenti impugnati, emettendo ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio.

Palermo, 29 giugno 2013




## RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Giovanni Immordino, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 19 aprile 2007, ha notificato per conto della ANTIGONE s.r.l., cod. fisc. e P.IVA n. 03545910824, con sede in Palermo, Via Antigone n. 40, in persona dell'Amministratore unico, Sig. Giulio Vicari, il suesteso ricorso, facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 2 (VEDI TIMBRO POSTALE) in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. 2503 del registro cronologico, al COMUNE DI PALERMO, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Palermo, Piazza Pretoria, Palazzo delle Aquile

Raccomandata A.R. n. 76399504715-P



2) previa iscrizione al n. \_\_\_\_\_ del registro cronologico, al CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PALERMO, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Palermo, Piazza Pretoria, 1 Palazzo delle Aquile

Raccomandata A.R. n. \_\_\_\_\_

3) previa iscrizione al n. \_\_\_\_\_ del registro cronologico, al **RESIDENCE VIVAI GITTO di Antonio e Nicolò Gitto**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica in **Palermo (cap. 90149), Via Castelforte n. 100**

Raccomandata A.R. n. \_\_\_\_\_



ALL. 2

Allegato alla proposta di delibera  
n. 01 del 14/01/2014  
Il Responsabile del Procedimento



# COMUNE DI PALERMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 33 DEL. 02/05/2013

Sessione: ordinaria

Seduta:  
pubblica

OGGETTO: PRUSST di Palermo – Selezione e Localizzazione di nuove proposte presentate a seguito dell'avviso del 20/08/2006 per il reperimento di nuove iniziative private.

### IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno duemiladodici il giorno due del mese di maggio alle ore 10.30 nella Sede Municipale, convocato con determinazione del Presidente, si è riunito nella solita aula il Consiglio Comunale di questa Città, sotto la presidenza Cons. Orlando Salvatore – Presidente e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Fabrizio Dall'Acqua.

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.	
1) ALUZZO	Federica		A	26) LOMBARDO	Maurizio	P		
2) ANELLO	Alessandro	P		27) LO NIGRO	Gaspere	P		
3) BERTOLINO	Francesco	P		28) MANGANO	Alberto	P		
4) BONVISSUTO	Serena	p		29) MANIACI	Giuseppe	P		
5) BRUSCIA	Felice		A	30) MAZZOLA	Francesco	P		
6) CALI'	Giorgio		A	31) MILAZZO	Giuseppe	P		
7) CALO'	Salvatore	P		32) MINEO	Andrea		A	
8) CARACAUSI	Paolo	P		33) MONASTRA	Antonella	P		
9) CATALANO UGDULENA	Juan Diego	P		34) OCCHIPINTI	Filippo	P		
10) CLEMENTE	Roberto		A	35) ORLANDO	Salvatore	P		
11) CUSUMANO	Giulio	P		36) PICCIONE	Teresa		A	
12) DI PISA	Carlo		A	37) PIZZUTO	Cosimo	P		
13) FARAONE	Giuseppe		A	38) PULLARA	Massimo	P		
14) FEDERICO	Giuseppe		A	39) RUSSO	Girolamo	P		
15) FERRARA	Fabrizio	P		40) SALA	Antonino	P		
16) FIGUCCIA	Angelo		A	41) SANLORENZO	Luigi	P		
17) FILORAMO	Rosario	P		42) SCAFIDI	Giuseppa	P		
18) FINAZZO	Salvatore	P		43) SCARPINATO	Francesco		A	
19) GALVANO	Nicolò	P		44) SCAVONE	Aurelio	P		
20) GELOSO	Giovanni		A	45) SPALLITTA	Nadia		A	
21) LA COLLA	Luisa		A	46) TANTILLO	Giulio		A	
22) LA COMMARE	Pietro	P		47) TORTA	Fausto	P		
23) LA CORTE	Orazio	P		48) TRAMONTANA	Pia	P		
24) LEONARDI	Sandro	P		49) VERONESE	Alessandra	P		
25) LO CASCIO	Giovanni	P		50) VINCI	Rita	P		
						Totale N.	35	15